

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2014, n. 32

“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale, culturale ed educativo del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel pieno rispetto delle fonti legislative comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, sostiene e agevola l'attività del commercio equo e solidale.

Art. 2
Il commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con pro-

duttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti:

- a) il pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
- c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.

2. La proposta contrattuale del committente deve inoltre essere accompagnata dalla offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressamente atto, indicandone i motivi.

Art. 3
Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato Elenco regionale.

2. Sono iscritti nell'Elenco regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, operano stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

4. I requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale, le modalità di iscrizione nell'elenco regionale e il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7.

5. Fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 5, l'iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o l'accREDITAMENTO presso la Federazione mondiale del World Fair Trade Organization (IFAT/WFTO) è titolo per l'iscrizione nell'Elenco regionale.

6. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Art. 4

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

- a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 3;
- b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Art. 5

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all'articolo 1:

- a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali

e ambientali derivanti dalla produzione e commercializzazione del prodotto;

- b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- c) promuove iniziative di formazione per gli operatori e i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6;
- e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
- f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, comma 1, contributi fino a un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione e dell'ente, per l'apertura e la ristrutturazione della sede, l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
- g) promuove l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. Ai soggetti del commercio equo e solidale iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su aree pubbliche.

Art. 6

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e soli-

dale, sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità pugliese e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce:

- a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e all'articolo 6;
- b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- c) i requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale e le modalità di iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 e il suo funzionamento.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 2014, nell'ambito della U.P.B. 02.01.04, del nuovo capitolo di spesa n. 351040 denominato "*Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale, art. 8 l.r. 32 /2014*", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 100 mila, alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "*Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione*" della U.P.B. 06.02.01.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 agosto 2014

VENDOLA